

A tutti i clienti

in indirizzo

Circolare n. 11/2024

Sommario

NOVITÀ RAPIDE | Le principali novità del mese di marzo

TEMA DEL MESE | I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su fringe benefit, premi di produttività, prestiti e trattamento integrativo

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE | Esonero contributivo per l'assunzione di donne vittime di violenza: requisiti e misura dello sgravio totale

NOVITÀ RAPIDE |

Le principali novità del mese di marzo

Vietato rilevare le presenze dei lavoratori tramite riconoscimento facciale

Non è possibile utilizzare il riconoscimento facciale per il controllo delle presenze al lavoro. Lo afferma il Garante della Privacy che a questo riguardo ha sanzionato cinque società attive presso lo stesso sito di smaltimento rifiuti.



[Garante della Privacy, Newsletter 28 marzo 2024, n. 520](#)

Carta blu Ue, emanata la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Interno

Con la circolare 28.3.2024, adottata congiuntamente da Ministero del Lavoro e Ministero dell'Interno, sono state fornite le istruzioni operative agli Uffici territoriali coinvolti nella gestione degli ingressi in Italia di cittadini extra-UE per motivi di lavoro altamente qualificato ed indicazioni sulla procedura da seguire per la presentazione delle domande agli Sportelli Unici per l'Immigrazione da parte del datore di lavoro.

[Ministero del Lavoro e Ministero dell'Interno, Circolare 28 marzo 2024](#)

Comunicazione annuale dei dati sanitari all'Inail, arriva la proroga

Il Ministero della Salute, con la lettera circolare 27.3.2024, prot. n. 9463, ha previsto una proroga del termine per la presentazione della comunicazione dei dati sanitari all'Inail, stabilendo che le comunicazioni relative al 2023 andranno presentate entro il 31.5.2024.

[INAIL, News 28 marzo 2024](#)

[Ministero della Salute, Circolare 27 marzo 2024, prot. n. 9463](#)

Entro il 16 giugno vanno regolarizzate le retribuzioni convenzionali del primo trimestre

Sulla G.U. n. 66/2024, è stato pubblicato il D.M. 6.3.2024 che fissa, dal 1.1.2024, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero. L'Inps, con la circolare 49/2024, ha fornito le relative istruzioni operative, nonché quelle per la regolarizzazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, che deve avvenire entro il 16 giugno.

[INPS, Circolare 25 marzo 2024, n. 49](#)

Ministero del Lavoro, D.M. 6 marzo 2024 (G.U. 19.3.2024, n. 66)

Dati Inps non certificativi sul massimale contributivo

Dal 10 aprile l'Inps metterà a disposizione di datori di lavoro e intermediari un nuovo servizio denominato "Prisma" con cui l'Istituto fornirà le informazioni relative alla presenza o meno di contribuzione ante 1996 di uno specifico lavoratore. Il servizio vuol essere un supporto per i datori di lavoro al fine del corretto adempimento dell'obbligo contributivo. La circolare 48/2024 evidenzia che in diverse situazioni le informazioni contenute nel prospetto potrebbero non essere esaustive in quanto, ad esempio, alcune domande di accredito potrebbero non essere presenti negli archivi informatici dell'istituto, al pari di periodi lavorati all'estero.

INPS, Circolare 25 marzo 2024, n. 48

Fis e solidarietà bilaterale: nuovi codici per i flussi Uniemens

L'Inps, con il messaggio 1217/2024 - facendo seguito alla circolare 170/2017 emessa in materia di assegno ordinario e assegno di solidarietà - ha fornito indicazioni sulle nuove modalità di compilazione dei flussi Uniemens per l'esposizione degli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa inerenti all'intervento dell'assegno di integrazione salariale.

INPS, Messaggio 22 marzo 2024, n. 1217

Commercio, nuovo contratto per 3 milioni di persone: 240 euro di aumento

I tre milioni di lavoratori del commercio avranno un aumento di 240 euro e l'una tantum di 350 euro. È quanto stabilisce l'ipotesi di accordo siglata da Filcams, Fisascat e Uiltucs con Confcommercio e Confesercenti; arrivata dopo oltre 4 anni di attesa. I contratti avranno vigenza triennale, con decorrenza dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027.

Confcommercio (Confcommercio), Accordo 22 marzo 2024



Ammortizzatori sociali e cooperative D.P.R. 602/1970: riordino delle aliquote

L'Inps, con il messaggio 1167/2024, facendo seguito alla circolare 101/2023, ha diramato ulteriori istruzioni in merito agli obblighi contributivi in materia di ammortizzatori sociali per i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperativa ai sensi del D.P.R. 602/1970, fornendo nuovi codici di autorizzazione.

[INPS, Messaggio 19 marzo 2024, n. 1167](#)

Piccole aziende, tutele crescenti legittime anche per i vecchi dipendenti

Questa volta è andata bene: non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, c. 3, del D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui consente l'attrazione nell'ambito applicativo del regime delle tutele crescenti anche di coloro che, pur assunti prima del 7.3.2015, si siano trovati a operare in realtà lavorative che abbiano poi superato i limiti dimensionali di cui all'articolo 18 Statuto dei lavoratori in conseguenza di assunzioni successive a tale data. Lo ha dichiarato la Corte costituzionale con la sentenza 44/2024 che, insieme alle sentenze 7 e 22 di quest'anno, va ad aggiungersi ai plurimi interventi della Consulta sul Jobs Act.

[Corte costituzionale, Sentenza 19 marzo 2024, n. 44](#)

Amministrazione straordinaria imprese di carattere strategico

È stata pubblicata nella G.U. la legge 15.3.2024, n. 28 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18.1.2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

[Legge 15 marzo 2024, n. 28 \(G.U. 18.3.2024, n. 65\)](#)

Dal 2 maggio domande di Cigo solo tramite la piattaforma «Omnia Is»

Dal 2.5.2024 le domande di integrazione salariale ordinaria (Cigo) potranno essere presentate dai datori di lavoro e dai loro intermediari esclusivamente tramite la nuova Piattaforma unica delle integrazioni Salariali “Omnia Is”, realizzata dall’Inps nel quadro del PNRR. Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio 892/2024. Inoltre, l’Istituto, con messaggio 1109/2024, informa che, nell’ottica di agevolare l’utilizzo del nuovo servizio, è stata realizzata e messa a disposizione degli utenti una «video pillola» informativa.

[INPS, Messaggio 14 marzo 2024, n. 1109](#)

[INPS, Messaggio 1° marzo 2024, n. 892](#)

Non imponibili i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa lavoro

I servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa lavoro offerti alla generalità o categorie di dipendenti tramite un’app informatica, possono, a certe condizioni, essere ricondotti nell’alveo dei benefit individuati dall’articolo 51, c. 2, lettera f), del Tuir e dunque beneficiare della relativa detassazione.

[Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 13 marzo 2024, n. 74](#)

Siti confinati, da certificare solo i contratti di «atipici»

Cambio di rotta dell’Ispettorato: anche nelle ipotesi di appalto interessati solo i rapporti diversi da quelli subordinati a tempo indeterminato. A breve distanza dalle indicazioni fornite con la nota 694/2024 del 24 gennaio scorso, l’INL, con la nota 1937/2024, torna, ancora una volta, a occuparsi della certificazione in presenza di appalti per l’esecuzione di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto disposto dal Titolo VIII, Capo I, D.Lgs. 276/2003.

[INL, Nota 7 marzo 2024, prot. n. 1937](#)

Fondo per le attività di formazione per l’ottenimento della certificazione della parità di genere



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 18.1.2024 che stabilisce le misure formative che consentono l'accesso al Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere e le relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni.

[Ministero del Lavoro, D.M. 18 gennaio 2024 \(G.U. 6.3.2024, n. 55\)](#)

Garante dei diritti delle persone con disabilità

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le disabilità, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che istituisce il garante dei diritti delle persone con disabilità in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della L. 22.12.2021, n. 227. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54/2024.

[D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20 \(G.U. 5.3.2024, n. 54\)](#)

In Gazzetta il D.L. PNRR

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tra le principali misure in materia di lavoro ricordiamo: 1) il rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare; 2) l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico; 3) il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti); 4) il rafforzamento del sistema di salvaguardia delle imprese che operano correttamente nel mercato; 5) la lista di conformità INL; 6) la verifica di congruità del costo della manodopera; 7) la compliance aziendale, ecc..

[INL, Nota 13 marzo 2024, prot. n. 521](#)

[D.L. 2 marzo 2024, n. 19 \(G.U. 2.3.2024, n. 52\)](#)

Le somme erogate alle lavoratrici madri non rientrano nel welfare aziendale

L'Agenzia delle Entrate, nel fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri al termine del congedo di maternità sotto forma di welfare aziendale, ritiene che non sia possibile individuare una "categoria di dipendenti" sulla base di una distinzione non legata alla prestazione lavorativa, ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente.

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 1° marzo 2024, n. 57

Trattamento di fine rapporto e crediti di lavoro: febbraio 2024

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR è pari a 0,502313%. L'indice Istat per il mese di febbraio 2024, utile ai fini del calcolo della rivalutazione dei crediti di lavoro, è 119,3.

TEMA DEL MESE |

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su fringe benefit, premi di produttività, prestiti e trattamento integrativo

di Alessandro Necchio e Francesco Gallo | 26 marzo 2024

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 7 marzo 2024, la circolare n. 5/E con la quale fornisce i chiarimenti con riferimento alle novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal cosiddetto "decreto Anticipi" in materia di reddito da lavoro dipendente. Si fa riferimento, nello specifico, alla misura che ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei fringe benefit, nonché alle misure che hanno riproposto anche per quest'anno la detassazione dei premi di produttività e il trattamento integrativo speciale in favore dei lavoratori del settore turistico.

1. Innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit



La circolare affronta, in prima battuta, la disposizione di cui all'articolo 1, commi 16 e 17, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), la quale ha previsto, limitatamente al periodo di imposta 2024, l'innalzamento della soglia di esenzione da imposizione e da contribuzione dei fringe benefit, ovvero dei beni e servizi in natura riconosciuti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Si tratta in realtà della riproposizione, seppur con qualche novità, di una misura che già aveva visto applicazione nel corso del 2023. In quell'occasione, infatti, il decreto lavoro (decreto-legge n. 48/2023) aveva previsto l'innalzamento del limite di esenzione dei fringe benefit da 258,23 euro a 3.000 euro in favore dei soli lavoratori dipendenti con figli a carico. Quest'anno, al fine di coinvolgere una platea più numerosa e allargata di beneficiari, il legislatore ha deciso di estendere tale agevolazione anche in favore degli altri lavoratori dipendenti senza figli a carico.

Entrando nello specifico, l'articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2024 ha innalzato per l'intero anno 2024 la soglia di esenzione dei fringe benefit prevista dall'articolo 51, comma 3, del Tuir, pari a 258,23 euro, distinguendo l'importo di tale nuovo limite sulla base della presenza o meno di dipendenti con figli fiscalmente a carico. Per questi ultimi, infatti, la soglia è innalzata a 2.000 euro, mentre per tutti gli altri lavoratori dipendenti la soglia è pari a 1.000 euro. Affinché sia soddisfatta la condizione di figlio a carico, occorre che siano rispettate le indicazioni di cui all'articolo 12 del Tuir. Si deve trattare, cioè, di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che abbiano percepito un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro in caso di figli di età superiore a 24 anni, ovvero non superiore a 4.000 euro in caso di figli di età inferiore a 24 anni.

Così come previsto per la misura in vigore per il periodo di imposta 2023, anche quest'anno rientrano nel perimetro di applicazione del beneficio le somme rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas naturale. Novità di maggior interesse per l'anno in corso è che vengono ricomprese in tale limite le somme erogate per le spese per l'affitto della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Specifica a tal proposito l'Agenzia che ai fini della definizione di "prima casa" si deve ritenere valida la nozione di "abitazione principale" di cui agli articoli 15, comma 1, lett. b), e 16 del Tuir in materia di detrazioni. Il riferimento, dunque, è all'abitazione in cui il contribuente o i suoi familiari hanno stabilito la dimora abituale. La circolare chiarisce ulteriormente che si deve trattare di spese che riguardino immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal



coniuge o dai suoi familiari, a condizione che vi dimorino abitualmente e che sostengano le relative spese. Con riferimento a tali somme rimborsate, si chiarisce che queste non potranno essere portate in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto, essendo oggetto di rimborso, non possono ritenersi effettivamente sostenute. Il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione che giustifichi la somma spesa e rimborsata, nel rispetto della normativa in tema di privacy e trattamento dei dati personali. In alternativa, il lavoratore può rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale può attestare le condizioni e i presupposti richiesti dalla normativa in esame.

Per quanto riguarda gli altri aspetti relativi a tale misura, sono fatti salvi i chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia nelle precedenti circolari (circolare 1° agosto 2023, n. 23/E e circolare 4 novembre 2022, n. 35/E). Va ricordato, in particolare, che il beneficio riguarda i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati, fra cui rientrano i co.co.co. Con riferimento, invece, ai lavoratori dipendenti con figli a carico, rimangono necessarie la preventiva informativa alle RSU, ove presenti, e la dichiarazione del lavoratore interessato con indicazione del diritto alla fruizione dell'agevolazione e del codice fiscale del figlio o dei figli.

2. Prestiti concessi ai lavoratori dipendenti

Il c.d. decreto Anticipi (decreto-legge n. 145/2023) ha modificato l'articolo 51, comma 4, lett. b), del Tuir che disciplina le modalità di determinazione dei fringe benefit in caso di concessione di prestiti al lavoratore dipendente, ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o da soggetti terzi. Nella sua formulazione originaria, la norma disponeva che, ai fini della determinazione del compenso in natura, si doveva assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al 31 dicembre di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Il legislatore modifica in parte tale disciplina, disponendo che il valore del 50% va calcolato sull'importo corrispondente alla differenza tra il tasso applicato sui prestiti e il TUR da individuare secondo i seguenti criteri:

- in caso di prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
- in caso di prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.



Nella sostanza, come rileva la circolare, si ritorna all'impostazione previgente alla modifica del Tuir per opera del d.lgs. 505/1999, in base alla quale il parametro da assumere come riferimento è quello in vigore alla data di concessione del prestito.

Va sottolineato che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3-ter, del decreto Anticipi, le disposizioni di cui sopra hanno efficacia retroattiva e, come tali, si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2023.

3. Detassazione dei premi di risultato

In materia di detassazione dei premi di risultato, non si registra nessuna rilevante novità rispetto a quanto conosciuto l'anno precedente. Infatti, la legge di Bilancio ha previsto anche per il periodo di imposta 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali applicata sui premi di risultato e di partecipazione agli utili di impresa erogati nell'anno. Va ricordato che tale imposta si applica nel limite di 3.000 euro lordi e a condizione che il lavoratore abbia percepito nel periodo di imposta 2023 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro e che l'erogazione dei premi sia avvenuta in esecuzione di contratti aziendali o territoriali. Essendo una riproposizione della stessa misura già prevista per il periodo di imposta 2023, l'Agenzia rimanda alle istruzioni già fornite con la precedente circolare n. 23/E del 1° agosto 2023.

4. Trattamento integrativo speciale

Altra misura oggetto di riproposizione per l'anno 2024 è il cosiddetto trattamento integrativo speciale previsto a favore dei lavoratori impiegati nel settore turistico e presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tale strumento era stato introdotto dalla legge di conversione del decreto lavoro e prevedeva il riconoscimento di un importo, non concorrente alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per le prestazioni in orario notturno e per il lavoro straordinario svolto nei giorni festivi nel periodo compreso tra il 1° giugno 2023 e il 21 settembre 2023.

La legge di Bilancio 2024 ha dunque confermato il trattamento integrativo per le prestazioni svolte nel periodo 1° gennaio 2024 - 30 giugno 2024, mantenendo invariati i criteri per il riconoscimento. Ciò che cambia rispetto alla versione dell'anno precedente è l'inclusione, nel perimetro dei beneficiari, dei lavoratori impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero gli esercizi

indicati all'articolo 5 della legge n. 287/1991. Il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che il lavoratore beneficiario abbia percepito nel periodo di imposta 2023 un reddito di lavoro dipendente, comprensivo anche delle somme derivanti da attività diversa da quella svolta nel settore di interesse, non superiore a 40.000 euro.

L'Agenzia delle Entrate specifica che la corresponsione potrà avvenire anche successivamente al 30 giugno, ricomprendendo gli importi non ancora erogati e a condizione che ciò avvenga comunque entro il termine previsto per il conguaglio di fine anno. Si ricordi che il riconoscimento della misura in oggetto configura un credito in capo al datore di lavoro sostituto di imposta, il quale potrà procedere al recupero della somma erogata tramite compensazione nel modello F24 utilizzando il codice tributo "1702" istituito con la risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023. Va ricordato, da ultimo, che il trattamento speciale in oggetto viene corrisposto su richiesta del lavoratore, il quale dovrà attestare per iscritto l'importo del reddito conseguito nel 2023.

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE |

Esonero contributivo per l'assunzione di donne vittime di violenza: requisiti e misura dello sgravio totale

Alessandro Necchio | 28 marzo 2024 | 4 minuti



[Clicca qui](#) per consultare il video.

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.